

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per l'esercizio 2007;

Visto il decreto legislativo n. 546/92 che disciplina la procedura del nuovo processo tributario ed in particolare:

- l'art.2 comma 1 lett. h) che sottopone espressamente alla giurisdizione delle commissioni tributarie tutte le controversie concernenti i tributi comunali e locali;
- l'art.12 comma 1 che introduce l'obbligo di assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato per "le parti diverse dall'ufficio del Ministero delle Finanze o dall'Ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso", per controversie di valore pari o

superiore ad Euro 2.582,28;

- l'art.15 che nel disciplinare le spese di giudizio stabilisce al comma 2 che "i compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base delle rispettive tariffe professionali", mentre al comma 2 bis, introdotto dal D.L. n.437/8.8.96 convertito nella legge n. 556/24.10.96, sancisce che "nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle Finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del 20% degli onorari di avvocato ivi previsti. L'iscrizione avviene... dopo il passaggio in giudicato della sentenza";

Vista la legge n. 549/28.12.95 che all'art.3 comma 196 bis (introdotto alla legge n. 556/96) prevede che gli importi liquidati ai sensi dell'art.15 comma 2 bis vengano inseriti in apposito fondo destinato ad "incentivi all'efficienza conseguita dagli uffici nell'attività di accertamento e della successiva cura delle ragioni dell'amministrazione finanziaria in sede contenziosa";

Considerato che i dipendenti in servizio presso l'Ufficio Entrate-Tributi in occasione di ricorsi presentati in materia di ICI, TARSU, ICIAP ed eventuali altre entrate, rappresentano l'ente provvedendo alla stesura delle memorie, alla definizione delle conciliazioni giudiziali, alla trattazione ed alla discussione presso la locale commissione tributaria, nonché in fase di appello presso la commissione tributaria regionale;

Considerato inoltre che il Comune avvalendosi della competenza dei propri dipendenti, che nell'approntare la difesa dell'ente dimostrano una specifica professionalità, realizza un indubbio risparmio economico in quanto evita di ricorrere all'affidamento di incarichi a professionisti esterni;

Considerato che per i dipendenti dell'Ente locale che curano l'attività contenziosa dell'Ente stesso la fonte normativa a sostegno del medesimo trattamento incentivante previsto dalla citata legge n. 549/28.12.95 per i dipendenti dell'Amministrazione Finanziaria è da rinvenirsi nelle norme seguenti:

- nell'art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 (disciplinante la "Potestà regolamentare in materia di Imposta comunale sugli immobili"), a tenore del quale "Con Regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i Comuni possono: p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del Comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto."
- nell'art.3, comma 57, L. 662/1996 il quale stabilisce, al primo capoverso, che "Una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del Comune."
- nell'art.13 ("Compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributi") del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, adottato in attuazione della suddetta potestà regolamentare, nel quale è stabilito che "In relazione a quanto consentito dall'art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ed alla lett. p) del comma 1 dell'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, con atto della Giunta Comunale vengono attribuiti

compensi incentivanti al personale addetto.".

- nell'art. 4, comma 3, del C.C.N.L. del Comparto Regioni ed Autonomie locali del 05.10.2001 (interpretativo dell'art. 15, comma 1, lett. k), del C.C.N.L. del 01.04.1999 afferente alle "Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività),
- nella "Dichiarazione congiunta n. 4" del C.C.N.L. dell'area della dirigenza dello stesso Comparto stipulato in data 22.02.2006 (interpretativa dell'art. 26, comma 1, lett. e) del C.C.N.L. del 23.12.1999).

Ritenuto legittimo, pertanto, che gli onorari e le spese di giudizio liquidati dal giudice in caso di vittoria nel contenzioso e recuperati dal contribuente vengano assegnati a favore dell'Ufficio Entrate-Tributi, ancorchè sia altrettanto legittima la loro devoluzione anche in caso di compensazione delle spese di giudizio ai sensi del R.DL. n.1578/1933 e della relativa Tariffa professionale degli avvocati;

Vista la deliberazione della G.C. n. 81 del 06.06.2007, che si da come integralmente riportata, che definisce gli indirizzi per la costituzione del fondo riservato al Progetto Commissioni Tributarie e per la ripartizione dello stesso;

Ritenuto di individuare i dipendenti partecipanti al progetto tra coloro che hanno svolto e svolgono mansioni relative alla gestione del contenzioso tributario di primo e secondo grado, in relazione all'effettivo carico di lavoro, cosicchè gli elenchi sono i seguenti:

Ufficio Tributi

- Claudia M. Rufer - Dirigente
- Frutteti Mauro - Categoria D
- Pellegrini Danila - Categoria D
- Villani Davide - Categoria C

Stabilito che il progetto sarà retribuito con le somme liquidate dalle Commissioni Tributarie nelle sentenze di primo e secondo grado ed incassate dalle parti soccombenti una volta che le sentenze stesse siano passate in giudicato, previo l'accantonamento in favore dell'Ente del 10% dei importi riscossi a titolo di spese;

Stabilito che le somme come sopra determinate saranno ripartite periodicamente, una volta verificata la definitività delle sentenze, secondo dei parametri stabiliti sulla base del carico di lavoro specifico di ognuno e ponderati in base al livello di appartenenza di ognuno;

Considerato che, a tal fine, i parametri sono stati attribuiti alle persone dei partecipanti sulla base dei seguenti carichi di lavoro:

Claudia M. Rufer, Dirigente:

dirige tutta l'attività specifica del contenzioso, di cui ha la responsabilità, partecipa alle udienze presso le commissioni tributarie in qualità di difensore dell'Ente, collabora con il Funzionario Frutteti Mauro per la redazione degli atti processuali e nella più generale analisi delle strategie processuali.

Frutteti Mauro, Funzionario:

redige tutti gli atti processuali, anche in collaborazione con il Dirigente, partecipa, in qualità di difensore

dell'Ente, a tutte le udienze presso le Commissioni tributarie, disgiuntamente o congiuntamente con il Dirigente, sovrintende, anche in collaborazione con il dirigente all'analisi delle strategie processuali.

Pellegrini Danila, Istrutt.Direttivo:

cura la preparazione dei fascicoli processuali e cura i contatti di tipo amministrativo con le Commissioni tributarie.

Villani Davide, Istrutt. Amm.vo:

cura i rapporti con le Commissioni tributarie, l'esame delle sentenze e tutta l'attività volta ad incassare le spese di giudizio attribuite all'Ente dalle Commissioni tributarie.

Considerati, poi, i livelli di appartenenza di ciascuno, si è addivenuto a stabilire i parametri percentuali in base ai quali verranno ripartite le somme i quali sono:

- Claudia M. Rufer, Dirigente, 40%
- Frutteti Mauro, Funzionario, 30%
- Pellegrini Danila, Istr.Diret., 15%
- Villani Davide, Istr.Amm.vo, 15%

Considerato che l'importo spettante a ciascun partecipante al progetto deve essere considerato al lordo degli oneri onnicomprensivi a carico dell'Ente;

Verificata la necessità di istituire apposito capitolo di bilancio nel quale far transitare le eventuali somme recuperate a seguito della liquidazione di spese di giudizio e destinate alla ripartizione tra i dipendenti dell'Ufficio Entrate-Tributi;

Dato atto che non necessita il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non prevede impegno di spesa né minore entrata;

D E T E R M I N A

- di approvare, per i motivi di cui in premessa, il progetto di incentivazione redatto in base agli indirizzi definiti con la deliberazione di G.C. n. 81 del 06.06.2007, avente ad oggetto la liquidazione, ai partecipanti al medesimo, degli onorari e delle spese di giudizio liquidati dai giudici tributari in base a sentenza definitiva una volta che gli stessi siano stati recuperati dagli obbligati;

- di precisare che i partecipanti al progetto sono i seguenti:

Ufficio Tributi - ICI

- Claudia M. Rufer - Dirigente
- Frutteti Mauro - Funzionario
- Pellegrini Danila - Istrutt.Direttivo
- Villani Davide - istr.Amm.vo

- di stabilire che il 10 % delle somme riscosse dalle parti soccombenti a titolo di spese di giudizio, liquidate in favore dell'Ente dalle Commissioni Tributarie di primo e secondo grado sia accantonato in apposito fondo a titolo di spese;

- di stabilire che il compenso incentivante verrà assegnato di norma ogni 6 mesi con apposita determinazione dirigenziale, seguendo i principi in premessa riportati, una volta verificata la definitività delle

sentene e l'ammontare degli incassi, secondo i seguenti parametri, stabiliti in base agli effettivi carichi di lavoro e ai livelli di appartenenza:

Claudia M. Rufer - 40 %
Frutteti Mauro - 30 %
Pellegrini Danila - 15 %
Villani Davide - 15 %

- di precisare che sull'importo corrisposto ad ogni partecipante vi sono oneri a carico dell'Ente e pertanto devono essere effettuate trattenute a tal fine, oltre a quella suddetta del 10% a titolo di spese;

- di istituire apposito capitolo di bilancio nel quale far transitare le eventuali somme recuperate a seguito della liquidazione di spese di giudizio e destinate alla ripartizione tra i dipendenti dell'Ufficio Entrate-Tributi;

- di assicurare che sono stati sentiti in proposito i dirigenti dei settori interessati per le necessarie autorizzazioni e/o per le funzioni di coordinamento dell'attività relativa al contenzioso tributario;

- di stabilire che il responsabile del progetto è la Dott.ssa Claudia Rufer, Dirigente del settore Servizi Finanziari, Amministrativi e Turismo, mentre sotto il profilo operativo il progetto è gestito dall'istruttore direttivo dell'Ufficio Tributi - ICI dott. Mauro Frutteti che coordinerà l'attività degli uffici interessati;

- di precisare che al dirigente del settore Servizi Finanziari, Amministrativi e Turismo Dott.ssa Claudia Rufer è attribuita la responsabilità di gestione del progetto nel suo complesso e che gli uffici, operativamente incaricati del controllo e della predisposizione dei provvedimenti di liquidazione, sono l'ufficio presenze, l'ufficio tributi, l'ufficio studi, l'ufficio ragioneria e l'ufficio segreteria generale;

- di sottolineare che il progetto ICI è inserito tra i progetti incentivanti, di cui all'art. 15 lettera K del vigente CCNL, e disciplinati dall'accordo aziendale applicativo del vigente contratto di comparto.